

OCDPC n. 872 del 4/03/2022. Stato di emergenza per assicurare il soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Convenzione con le Associazioni di categoria degli Albergatori piemontesi per la disponibilità di “Strutture di accoglienza temporanee”, a carattere ricettivo.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 7 del 14 Aprile 2003 “disposizioni in materia di protezione civile”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti nazionali:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022 pubblicata in GU n. 58 del 10/03/2022;
- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
- il decreto legge n. 16 del 28/02/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” e in particolare l'art. 3 "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina”;
- l'OCDPC n. 872 del 4/03/2022 con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- l'OCDPC n. 873 del 6/03/2022 con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la circolare a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, contenente le “prime indicazioni operative per l'accoglienza e l'assistenza della popolazione proveniente dall'Ucraina” del 21 Marzo 2022;

CONSIDERATO che in base alla OCDPC n. 872/2022 le Regioni assicurano nell'ambito dei propri territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza dei rispettivi Commissari delegati e possono individuare soggetti attuatori in relazione ai rispetti ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022 con cui sono stati nominati i soggetti attuatori, ai sensi dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, nella persona del Direttore competente in materia di Protezione Civile, arch. Salvatore Martino Femia, o suo delegato e del Direttore competente in materia di Sanità e Welfare, dott. Mario Minola, o suo delegato;
- l'Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022 con cui è stato istituito il Comitato di Coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;

DATO ATTO CHE :

- ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, si prevede che "Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza posti in essere dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei Ministri in relazione al presente contesto emergenziale.";
- per la gestione commissariale in oggetto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della OCDPC n. 872/2022, è stata aperta la contabilità speciale n. 6352, intestata a "PRES. R. PIEMONTE C. D. O. 872-22", presso la Tesoreria dello Stato di Torino;

PRESO ATTO che, in base alle indicazioni operative impartite dal Dipartimento della protezione civile e trasmesse con nota prot. n. 2009/UCR del 21/03/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, *".. la struttura di coordinamento regionale verifica la disponibilità di strutture ricettive temporanee...omissis...inclusi anche gli alberghi..."* ai fini dell'accoglienza dei profughi ucraini;

RITENUTO, pertanto, di attivare una collaborazione con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio piemontese

- Federalberghi Piemonte
- Confesercenti Assohotel Piemonte
- Confindustria Piemonte

approvando lo schema di convenzione generale, allegato 1), al presente atto

DISPONE**Articolo 1**

di approvare, per quanto descritto in premessa ai fini dell'accoglienza dei profughi ucraini, lo schema di convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio piemontese:

- Federalberghi Piemonte
- Confesercenti Assohotel Piemonte
- Confindustria Piemonte

allegato al presente provvedimento (sub 1) per farne parte integrante e sostanziale;

Articolo 2

di procedere, sulla base della Convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio piemontese, laddove risultasse necessario, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive che hanno preventivamente segnalato la propria disponibilità, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, attivando altresì le disposizioni derogatorie previste nel medesimo articolo 9;

Articolo 3

di individuare, per la sottoscrizione degli stessi, il Dirigente del Settore Protezione Civile regionale, delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con Determinazione Dirigenziale 602/A1800A/2022 del 10 Marzo 2022;

Articolo 4

di dare comunicazione della presente ordinanza alle Prefetture – Uffici territoriali del governo del Piemonte – a tutti gli enti locali, al Dipartimento della Protezione Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, nonché sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore competente in materia di Protezione Civile
arch. Salvatore Martino Femia

Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005

Il soggetto attuatore delegato
Francescantonio De Giglio

Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005

Il Commissario delegato
On. Alberto Cirio

Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005

Convenzione generale

per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina

Il Presidente della Regione Piemonte, in qualità di Commissario Delegato OCDPC n. 872/2022 domiciliato per la carica a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto in Ucraina

E

Le Associazioni di Categoria degli Albergatori:

- Federalberghi Piemonte
- Confesercenti Assohotel Piemonte
- Confindustria Alberghi Piemonte

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 che ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- il D.L. n. 14 del 25/02/2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crisi ucraina";
- il D.L. n. 16 del 28/02/2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la crisi ucraina";
- l'O.C.D.P.C. n. 872 del 4/03/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", che ha individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato, con possibilità di individuare Soggetti Attuatori;

Dato atto che il Commissario Delegato, ai sensi della ordinanza sopra richiamata, deve garantire, a supporto delle Prefetture, ai sensi dell'art. 3 comma 4, adeguate soluzioni alloggiative alle persone che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 1 della medesima ordinanza;

Ritenuto necessario, con la presente convenzione generale assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate e conseguentemente definire:

- condizioni uniformi di ospitalità;
- una tariffa congrua che tenga conto del contesto emergenziale;

tutto ciò premesso, le parti come sopra identificate, convengono quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

1. La presente Convenzione generale è finalizzata ad assicurare ospitalità, presso le strutture ricettive, presenti sul territorio della Regione Piemonte, ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto, ai sensi della D.C.M. del 28/02/2022 qualora i sistemi di accoglienza strutturale CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) delle Prefetture, competenti per territorio, non siano temporaneamente in grado di soddisfare le esigenze di ospitalità stessa.
2. La presente convenzione generale non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.
3. Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici della presente Convenzione generale, e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.
4. Sulla scorta delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione generale il cui schema è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 31 marzo 2022, i Soggetti attuatori, regionale e/o competenti per territorio, sottoscriveranno un apposito singolo contratto.
5. Per dare esecuzione alla presente Convenzione generale i soggetti attuatori delegati contattano i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori per reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui al primo comma, presso strutture ricettive disponibili.
6. Le strutture alberghiere, e non, che prima della stipula di tale convenzione stiano già ospitando profughi ucraini non vedranno modificate le loro condizioni né in senso peggiorativo né migliorativo. Resta inteso che si potrà, bilateralmente, ridiscutere uno o più parametri o servizi offerti.

Art 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante si impegna a fornire, in accordo con il Soggetto Attuatore, il trattamento di:

- pernottamento e uso di cucina, limitatamente alle unità abitative dotate di cucina (fino a 40,00 Euro procapite/giornaliero + IVA)
- pernottamento e prima colazione (fino a 45,00 Euro procapite/giornaliero + IVA)
- mezza pensione (fino a 50,00 Euro procapite/giornaliero + IVA)
- pensione completa (fino a 55,00 Euro procapite/giornaliero + IVA)
- disponibilità delle sole camere, con tutti i servizi a carico del Soggetto Attuatore (fino a 35,00 Euro procapite/giornaliero + IVA).

Il trattamento di pensione si intende inclusivo di acqua ai pasti.

In caso di utilizzo di camera doppia uso singola è previsto un supplemento fino a 20,00 Euro procapite/giornaliero + IVA.

2. Le tariffe sopra indicate costituiscono un limite massimo.

3. Le tariffe sono soggette alle seguenti riduzioni minime:

- a partire dal secondo occupante la camera, del 25% per bambini di età inferiore a 12 anni compiuti;
- gratuità per bambini da 0 a 2 anni.

4. Le presenze derivate dalla presente Convenzione generale sono da considerarsi esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nei confronti dei comuni ove ha sede la struttura medesima. Il gestore della struttura ricettiva è espressamente esonerato da ogni responsabilità in merito l'applicazione dell'imposta di soggiorno per le presenze derivanti dalla presente convenzione.

5. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, si impegna, altresì, a garantire, previa verifica di disponibilità:

- l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento (ove previsto dalla normativa), acqua calda/fredda;
- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene;
- servizio di reception preferibilmente H 24:00
- il monitoraggio delle presenze, a frequenza almeno settimanale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente dal sistema regionale di Protezione Civile.

6. Gli oneri relativi ai consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività sono a carico del gestore.

7. Altri servizi disponibili presso la struttura ricettiva e non espressamente indicati al punto 5 non sono da ritenersi inclusi nella tariffa.

8. Il soggetto attuatore provvede tramite scambio di corrispondenza agli indirizzi di posta elettronica forniti dalla struttura ricettiva, a definire la durata iniziale del soggiorno previsto e la tipologia di camere e servizi necessari.

9. Eventuali proroghe del soggiorno inizialmente concordato con la struttura ricettiva dovranno essere definite di volta in volta in accordo con la struttura ricettiva, che non è obbligata ad accoglierle. Il

rilascio delle camere dovrà avvenire tramite comunicazione scritta da parte del Soggetto Attuatore entro 24h dalla data di fine soggiorno prevista. Qualora detta comunicazione avvenga con un termine inferiore, la struttura ricettiva ha facoltà di fatturare fino a un giorno aggiuntivo di permanenza. L'affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

10. E' a carico dell'affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

11. L'affidatario mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Art. 3 (Altri Oneri a carico del Soggetto Attuatore)

1. E' onere del Soggetto Attuatore la verifica che le condizioni fisiche generali dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 siano compatibili con l'accesso ad una struttura ricettiva secondo le disposizioni normative vigenti.

2. Gli ospiti saranno soggetti a notifica di pubblica sicurezza in attuazione delle forme di identificazione definite dal Commissario delegato e dalle Prefetture territorialmente competenti. Gli uffici del soggetto attuatore informano dell'immissione in struttura di accoglienza il Comune presso il quale ha sede la stessa, la Prefettura e l'Asl competenti per territorio.

Art. 4 (Durata e modifica)

1. La presente Convenzione generale decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

2. La modifica di una o più condizioni previste nella presente Convenzione generale è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

3. La Convenzione generale può essere integrata sulla base di eventuali indicazioni che venissero date dal Dipartimento di protezione civile per la gestione dell'emergenza.

Art. 5 (Fatturazione)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante emette fattura elettronica, sulla base del prezzario ivi stabilito, tenendo conto del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza, presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente erogato.

2. Le fatture devono essere intestate al Commissario delegato in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti.

3. Il Commissario delegato è tenuto al pagamento delle fatture di norma entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione, previa verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e di regolarità contributiva.

Art. 6 (Manifestazione di interesse)

Le Associazioni di Categoria degli Albergatori si impegnano a portare a conoscenza la presente convenzione dei propri associati che, ove interessati, provvedono a compilare il modulo allegato A e ad inviarlo al seguente indirizzo email: ucrainastrutture.protciv@regione.piemonte.it

Art. 7 (Flusso informativo)

Le parti si impegnano a mantenersi reciprocamente informate sulle manifestazioni di interesse delle strutture ricettive e delle esigenze di disponibilità richieste a livello regionale, con scambio dei report aggiornati su richiesta. A tal fine l'indirizzo di posta elettronica è: ucrainastrutture.protciv@regione.piemonte.it

Art. 8 (Controversie e Foro competente)

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente Convenzione generale, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
2. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino.

Art. 9 (Trattamento dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali degli albergatori aderenti alla presente convenzione sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto dell'informativa allegata.

Articolo 10 (Disposizioni connesse alla emergenza epidemiologica)

Le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali relative alla emergenza epidemiologica.

Articolo 11 (Firma digitale)

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi degli articoli 15 comma 2 bis legge n. 241 del 07/08/1990 e 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Delegato

Le Associazioni di Categoria degli albergatori:.....

Modulo A

MODULO DI INTERESSAMENTO

Inoltrare alla mail: ucrainastrutture.protciv@regione.piemonte.it

Il legale rappresentante

.....

(nome)

(cognome)

Ragione Sociale

P. IVA

Codice Fiscale.....

Telefono Cellulare

E.mail

SDI/Codice Univoco PEC.....

INTENDE

dare disponibilità di alloggio nell'ambito dell'accoglienza dei profughi ucraini.

Nell'ambito dell'emergenza Ucraina, le strutture interessate a mettere a disposizione camere/unità abitative alla Protezione Civile Regionale per l'accoglienza di profughi, sono tenute alla compilazione della tabella che segue.

Luogo e data

In fede (timbro e firma del legale rappresentante)

Nome struttura:	Partita iva/c.f. :	
Indirizzo:	Città:	Provincia:
Telefono:	Mail:	
Nominativo di riferimento:		
Tipologia struttura (albergo, residence, affittacamere etc.):		Codice Ateco:

Periodo di apertura: • Annuale • stagionale (specificare le mensilità).....		
Disponibilità ad accogliere i profughi: • immediata • dalla data alla data • dalla data alla data • dalla data alla data • Altro specificare 		
Numero camere singole:	Numero camere triple/altro (specificare):	
Numero camere doppie:	Numero unità abitative con cucina:	
La struttura si impegna a fornire:		
servizio reception <i>preferibilmente 24 ore</i>	Dalle ore	Alle ore
servizio di colazione	SI	NO
servizio di mezza pensione	SI	NO

servizio di pensione completa	SI	NO
TV con digitale terrestre in camera	SI	NO
Riscaldamento	SI	NO
Condizionamento	SI	NO
Accesso Wi-Fi	SI	NO
La struttura dichiara di:		
Essere in regola con gli adempimenti contributivi (DURC)	SI	NO
Essere in regola con la normativa antincendio vigente	SI	NO
Stazione ferroviaria più vicina (indicare nome)		
Distanza dalla stazione ferroviaria	Km.:	
Aeroporto più vicino (indicare nome)		
Distanza dall'aeroporto	Km.:	

NB: Il firmatario è responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate con il presente modulo e dichiara inoltre di aver preso attenta visione della convenzione generale per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto.

Luogo e data

In fede (timbro e firma del legale rappresentante)

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Albergatore,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Soggetto Attuatore. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 3/03/2022. I dati acquisiti a seguito della presente informativa, sulla base di quanto previsto nella Convezione sottoscritta in data..... saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla stessa;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Protezione civile;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo indicato dal piano di conservazione dell'Ente);
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.